



# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone

## PORTO DI TRIESTE ORDINANZA N° 79 – 2018

**Oggetto:** sgombero ed istituzione dei divieti di fermata e sosta veicolare con rimozione presso alcune aree demaniali marittime site alla radice del Molo F.lli Bandiera comprese tra lo stabilimento balneare “Lanterna” e l’edificio “Acquamarina”, nonché in Via Ottaviano Augusto antistanti alla Stazione di Campo Marzio - zone di sosta veicolare a pagamento assentite in concessione alla Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. - per necessità commerciali di utilizzo riservato di stalli di sosta della Società concessionaria nel periodo dall’11 al 15 ottobre 2018.

### IL PRESIDENTE

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

**VISTI** gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima –.

**VISTI** il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

**TENUTO** conto dell’istanza presentata in data 9 ottobre 2018 dalla Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. tesa ad ottenere per fini commerciali la disponibilità di alcune aree demaniali marittime site alla radice del Molo F.lli Bandiera- comprese tra lo stabilimento balneare “Lanterna” e l’edificio “Acquamarina – e in via Ottaviano Augusto adiacenti alla Stazione di Campo Marzio - zone di sosta veicolare a pagamento assentite ad essa in concessione nel periodo dall’11 al 15 ottobre 2018;

**RAVVISATA** la necessità di predisporre, nelle suddette aree demaniali marittime per i motivi sopra esposti, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d’uso;

**VISTO** l’Atto Formale A.P.T. 1-2008;

**VISTA** l’Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

**TENUTO** conto della comunicazione fatta dalla scrivente Autorità alla Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail del 09.10.2018;

### ORDINA

**Art. 1.** – Nelle aree demaniali marittime site alla radice del Molo F.lli Bandiera - comprese tra lo stabilimento balneare “Lanterna” e l’edificio “Acquamarina” e in via Ottaviano Augusto adiacenti alla Stazione di Campo Marzio - in deroga a quanto stabilito dall’Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P. n°109/2010 che regola la viabilità, l’uso e l’accesso alle aree in questione sono istituiti presso gli stalli di sosta veicolare assentiti in concessione alla T.T.P. S.p.A. - zone di sosta veicolare a pagamento – e utilizzati ai propri fini commerciali i  
continua Ordinanza 79/2018

divieti di fermata e sosta veicolare con rimozione, secondo il cronoprogramma previsto di utilizzo riservato nel periodo dall'11 al 15 ottobre 2018.

**1.1** – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, presso gli stalli di sosta sopra individuati, sono consentiti la fermata e la sosta veicolare ai mezzi autorizzati dalla Trieste Terminal Passeggeri S.p.A.

**Art. 2** – La Trieste Terminal Passeggeri S.p.A., con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, dovrà:

**2.1** – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche, in corrispondenza del tratto stradale demaniale marittimo interessato dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

**2.2** – delimitare l'area demaniale marittima in argomento a garanzia dei provvedimenti sopra disposti, sollevando la scrivente Autorità emanante del presente provvedimento ordinatorio da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza dell'attività svolta;

**2.3** – contattare con congruo anticipo il Nucleo Servizi Centrali della Polizia Locale (tel. 040. 675.7682) o altra Autorità/Amministrazione competente in materia per l'accertamento della corretta disposizione della segnaletica (48 ore prima dell'entrata in vigore dell'Ordinanza), nonché per la collocazione di un'eventuale ulteriore segnaletica stradale da integrare a quella già predisposta in loco.

**2.4** – garantire la massima sicurezza alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze del tratto stradale in questione, attraverso propria valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie, provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

**2.5** – osservare e far osservare nell'ambito del tratto stradale in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza pubblica;

**2.6** – riportare allo stato pristino, al termine dell'evento, il tratto stradale demaniale marittimo oggetto della presente Ordinanza.

**Art. 3** – - La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi - Ordinanze del sito internet: [www.porto.trieste.it](http://www.porto.trieste.it).

**Art. 4** – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, lì 11 OTT. 2018

Il Presidente  
(Zeno D'Agostino)

